

del 13 luglio 2024



## Rinnovo Contratto: l'obiettivo è un aumento di 100 euro netti per il ruolo base

Il giorno 10 luglio 2024 si è avuto un nuovo incontro a palazzo Vidoni, per cercare di individuare la migliore ripartizione delle risorse destinate per il rinnovo del contratto di lavoro a favore del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2022/2024.

Un fervido momento di confronto per determinare le percentuali di allocazione delle risorse economiche rese

disponibili dal Governo, in relazione anche alle priorità collegate alla parte normativa, tra la parte fissa, l'indennità pensionabile e quella accessoria con l'obiettivo di cercare di garantire la somma di 100 euro netti d'aumento al ruolo di base.

Ecco perché, pur se in una fase intermedia delle trattative, rilevando la necessità anche della rivalutazione delle indennità, come dal SIULP rivendicato, avendo unicamente **i soldi della "specificità"** destinati alla Polizia di Stato, pari a 32 milioni per il 2024, 32 milioni per il 2025 e 42 per il 2026, abbiamo ribadito che **risultano assolutamente insufficienti**. Ciò alla luce del fatto che riteniamo irrinunciabile un percorso ulteriore per sanare la grave sperequazione stipendiale e previdenziale, che le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno patito in questi anni, anche con riferimento alla rideterminazione normativa degli istituti accessori della retribuzione e all'esigenza dell'introduzione di altre indennità che favoriscano e compensino, in modo adeguato, particolari attività che oggi, per effetto dell'architettura retributiva, non sono remunerativi, anche se costituiscono settori di impiego con elevata responsabilità e/o esposizione al rischio.

Le scriventi sigle, quindi, hanno chiesto nuovi stanziamenti in generale anche per sanare la gravissima perdita del potere d'acquisto, perché come contenuto nella tabella proposta e ritenuta non ancora sufficiente, l'ipotesi di rinnovo con riferimento alla somma di 197,91 euro medio lordo, a partire dal 1° gennaio 2025, non è stata ancora considerata definitiva per poter garantire la somma di almeno 100 euro netti al ruolo iniziale della Polizia di Stato.

L'aumento medio mensile pari a 121,19 sommato con l'aumento mensile dell'indennità pensionabile propone un aumento tabellare di 168,50, che aggiunto alla somma di 29,42 di aumento medio mensile accessorio con il residuo includente la rivalutazione dello straordinario cabla in definitiva la somma di 197,91. Che per un agente è pari ad euro 141 lordi solo per la parte fissa. Somma non ancora soddisfacente atteso che non consente, pur essendo una ipotesi di lavoro migliore rispetto alle prime tabelle presentate, il recupero inflattivo con riferimento alla perdita del potere d'acquisto degli ultimi tre anni.

Nel corso della riunione è emersa anche la necessità dell'immediato tavolo per la stipula del primo contratto della dirigenza, con tabelle che indichino l'esatto ammontare delle somme disponibili, e il contestuale parallelo tavolo concernente la previdenza dedicata con la piena applicazione dei principi equo ordinativi in termini di coefficienti di trasformazione. Inoltre, sono state chieste le piene libertà sindacali e il riconoscimento di una indennità per remunerare la responsabilità dell'autorità di PS. Così come l'introduzione di una norma che definisca l'orario massimo di lavoro, soprattutto in particolari condizioni d'impiego. Nel corso del lungo e articolato intervento del Siulp, sono state poste altre questioni tra cui quella di sanare la sperequazione vigente con le altre forze ad ordinamento militare riferita alla retribuzione media indicando, in base all'attuale situazione, come unica strada percorribile, un nuovo correttivo al riordino anche solo nell'ambito degli stanziamenti già previsti.

Intervento necessario alla funzionalità del sistema e per la salvaguardia delle retribuzioni e della previdenza che, oggi, è possibile solo riempiendo i ruoli intermedi attraverso una veloce e dinamica progressione di carriera con possibili interventi a sostegno ad alcuni importantissimi settori in particolari quali quelli che espletano servizi di Ordine e Sicurezza pubblica oppure di Polizia Giudiziaria. È stato, poi, anche comunicato il dato complessivo delle ore di straordinario effettuate che, per difetto, sarebbero pari a 27 milioni 850 mila ore solo per la Polizia di Stato. Un numero che evidenzia che la vacanza organica va colmata ma soprattutto che sono, notevolmente, aumentati i compiti istituzionali. Ecco la necessità di riscrivere una nuova Polizia e un nuovo sistema di regole concertative, negoziali e contrattuali capaci di rispondere retributivamente alle aspettative delle famiglie dei poliziotti, garantendo una maggiore sicurezza nell'ambito di un ampliamento del numero organico degli ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Attendiamo la nuova convocazione per entrare nello specifico delle proposte avanzate.

## **Gli atti contenuti in un fascicolo per il quale è stata disposta l'archiviazione possono essere liberamente pubblicati**

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22503/2024 del 5 giugno 2024, ha respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Bolzano confermando l'assoluzione per "insussistenza del fatto" di due persone accusate di aver reso pubblici atti contenuti in un fascicolo archiviato.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, dopo la chiusura delle indagini preliminari, anche se l'azione penale non viene esercitata, non sussiste alcun divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero dovendosi ritenere "caducato".

Invero, argomenta la Corte, il testo dell'art. 114 Cpp, al comma 3, prevede la prosecuzione di un divieto di pubblicazione solo quando "si procede al dibattimento", e al comma 5 stabilisce una "specifica procedura" per applicare il divieto di pubblicazione qualora non si proceda al dibattimento.

Dunque, "Gli atti contenuti in un fascicolo per il quale è stata disposta l'archiviazione devono ritenersi non coperti da segreto e non colpiti da un generale divieto di pubblicazione".

Né, prosegue la Corte, conta il fatto che il Pm aveva operato uno stralcio dell'originario procedimento formando un nuovo fascicolo a carico soltanto di alcuni degli originari indagati e contenente "le medesime indagini" e dunque anche le "predette intercettazioni".

Per la sezione penale investita del caso, infatti, "l'avvenuta archiviazione del procedimento stralciato, contenente tali atti, ha reso gli stessi pubblicabili, perché la chiusura delle indagini preliminari, avvenuta senza l'esercizio dell'azione penale, ha fatto venir meno il divieto di pubblicazione, che ai sensi dell'art. 114, comma 3, Cpp prosegue solo "se si procede al dibattimento". Mentre l'estensione di tale divieto ad un'ipotesi non prevista, quale l'archiviazione del procedimento, costituirebbe un'analogia non ammissibile, perché diretta ad ampliare il contenuto del reato previsto dall' art. 684 Cp.

Gli atti contenuti nel nuovo fascicolo non soggiacciono al divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114 Cpp, "perché relativi ad un procedimento archiviato, per il quale cioè le indagini preliminari sono concluse, non si è proceduto al dibattimento, e non è stato adottato alcuno specifico divieto di pubblicazione". E la tutela del principio costituzionale del giusto processo e del libero convincimento del giudice non può avvenire per analogia in malam partem.

Del resto, argomenta la Cassazione, una via d'uscita era nelle facoltà del Pm che avrebbe potuto adottare una diversa procedura. In particolare, avrebbe potuto omettere di inserire, nel procedimento stralciato per il quale intendeva chiedere l'archiviazione, gli atti che voleva utilizzare nel dibattimento relativo ad altri indagati o ad altri reati, oppure avrebbe potuto chiedere al giudice di estendere su questi ultimi il segreto (ai sensi dell'art. 114, co. 5, Cpp).

In definitiva, conclude la Corte, "la possibilità di conciliare i due principi costituzionali della libertà di stampa e del giusto processo applicando una procedura prevista dalle norme del codice di procedura consente di escludere che la pubblicazione di atti inseriti nel fascicolo di un procedimento per il quale è stata disposta l'archiviazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 Cp".

---

### **Lavoro dopo la pensione**

Un nostro lettore, pensionato, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare pensione e attività lavorativa e alle conseguenze, con particolare riferimento agli obblighi di natura fiscale.

Se l'attività produce un reddito da lavoro autonomo, il relativo imponibile aggiuntivo va inserito nella dichiarazione dei redditi e comporta il versamento delle tasse dovute.

La somma di un reddito da pensione con un reddito da lavoro autonomo, quale che sia l'introito derivante, prevede l'indicazione in dichiarazione, anche perchè impatta sull'importo delle tasse da pagare.

Tra l'altro, ci sono prestazioni previdenziali legate al reddito che impongono ai beneficiari di segnalare a cadenza periodica il proprio reddito effettivo a garanzia del mantenimento del diritto a pensioni o altre prestazioni in corso di fruizione. Ad esempio, compilando il modello RED, ossia la dichiarazione reddituale obbligatoria per i pensionati a cui si applica il divieto di cumulo oltre soglia con i redditi da lavoro autonomo, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 503/1992.

Il reddito derivante dall'eventuale prestazione lavorativa anche se, da solo è sotto la no tax area (per il solo lavoro autonomo è pari a 5.500 euro), si somma al reddito da pensione (che prevede diversi massimali).



## Nuove regole per l'accesso al cedolino NoiPa

Dal 17 giugno sono attive le nuove modalità di accesso all'area privata del portale NoiPA, che potenzia il livello di sicurezza modificando l'autenticazione e l'utilizzo dei servizi dispositivi.

Per accedere a NoiPA e visualizzare il cedolino dello stipendio, infatti, è necessario utilizzare esclusivamente SPID, CIE e CNS o accedere attraverso la App NoiPA sempre con le medesime credenziali.

I servizi dispositivi, che comportano variazioni di dati anagrafici e di informazioni stipendiali, diventano accessibili anche mediante OTP a seconda delle modalità di accesso:

Per chi accede mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l'utilizzo non richiede l'inserimento dell'OTP (One Time Password), mentre per coloro che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta la generazione dell'OTP.

L'OTP, nel dettaglio, può essere richiesto attraverso la App ufficiale NoiPA ma non è più possibile ottenerlo attraverso SMS.

Anche chi utilizzava l'SMS come modalità di ricezione, quindi, deve necessariamente procedere all'abilitazione del codice OTP tramite App NoiPA.

---

## Limitatore di velocità obbligatorio sulle nuove auto

Dal 7 luglio 2024 è entrato ufficialmente in vigore un regolamento europeo del 2019 che impone l'installazione di un limitatore di velocità su tutte le auto di nuova fabbricazione. Si tratterà di un sistema in grado di determinare il limite imposto su una strada incrociando i dati Gps e quelli di alcune telecamere di bordo che leggeranno i cartelli stradali.

Non si tratta di una vera e propria limitazione della velocità dell'auto, ma semplicemente di un sistema, peraltro con possibilità di spegnimento, che avvisa il conducente tramite stimoli sensoriali che sta superando il limite imposto.

Si tratta, dunque, di un dispositivo Gps e ottico, dotato di telecamere, che rileverà la velocità dell'auto su cui è installato valutando l'andamento del segnale satellitare e il limite imposto sulla strada leggendo la segnaletica.

Rimuovere il limitatore di velocità da un'auto immatricolata e circolarvi sarà considerata una violazione punibile con una multa fino a 3mila euro.

L'Ue non è la prima a introdurre questo tipo di dispositivi sulle automobili. Anche il Regno Unito, a maggio di quest'anno, li ha resi obbligatori.

Al riguardo va ricordato che secondo i dati diffusi da Aci e Istat nel Rapporto sull'incidentalità stradale 2023, in un anno sono 20mila i sinistri causati dall'eccesso di velocità, il 9,3% del totale, terza causa assoluta dopo la guida distratta e la mancata precedenza. Sempre secondo i dati Istat, il costo sociale degli incidenti stradali è estremamente alto. Nel 2022 sarebbero stati spesi 17,9 miliardi di euro nel nostro Paese soltanto per sopperire alle conseguenze dei sinistri, quasi l'1% del Pil.

L'obiettivo del limitatore di velocità è quello, dunque, di azzerare questo tipo di incidenti spingendo le persone a rispettare i limiti tramite i segnali sonori emessi dal sistema.

---

## Detrazione per i figli e coniuge a carico ma non conviventi

Un nostro iscritto ci chiede se per considerare il figlio a proprio carico e fruire della detrazione fiscale prevista sia necessario che questo conviva con lui nell'abitazione di famiglia.

Il fatto che un figlio si sia trasferito, e di conseguenza non conviva più con i genitori, non rileva ai fini della detrazione per familiari a carico.

Invero, l'elemento determinante è invece il reddito del figlio, che non può superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, se ha più di 24 anni, mentre la soglia è elevata a 4mila euro se supera quest'età.

Quindi, se il figlio è sotto questo tetto di reddito, anche se ha cambiato casa, si può continuare a inserirlo a carico nella dichiarazione dei redditi, e lo stesso vale per il coniuge.

La detrazione per i figli a carico con più di tre anni è pari a 950 euro, rapportata a un coefficiente che dipende dal reddito (bisogna moltiplicare la detrazione per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000).

La fonte è l'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Ricordiamo che le regole sulle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni in busta paga sono state sostituite dall'Assegno unico (articolo 12 del TUIR, comma 1, lettera C).

La nuova disciplina ha inserito un comma 4-bis all'Articolo 12 del TUIR: i minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia ed i maggiorenni non rientranti nell'Assegno unico non sono annoverabili tra gli "altri familiari" a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR), ma sono soggetti alla consueta detrazione (di cui alla lettera c) del medesimo articolo) per i figli a carico di età oltre 21 anni.

(fonte: Faq Agenzia Entrate)

---

## Illegittimi i sistemi di dettagliato monitoraggio in ambito lavorativo

Il Garante Privacy, con provvedimento 338/2024 del 6 giugno 2024, ha irrogato una sanzione amministrativa da 120mila euro a carico di un datore di lavoro che utilizzava un software di registrazione dei tempi e modalità di lavoro

del personale, compresi gli intervalli di inattività, nonché un hardware che controllava l'accesso ai luoghi di lavoro attraverso un sistema di riconoscimento facciale.

La sanzione ha riguardato un'azienda che si occupa di commercio e riparazione di autovetture la quale aveva installato, considerandoli "strumenti di lavoro", un software (denominato Dms) e un hardware (X-Face 380) molto innovativi; senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa l'hardware consentiva il riconoscimento facciale dei dipendenti, rispetto al quale il Garante ha confermato l'indirizzo molto restrittivo già seguito in casi analoghi.

Ricordiamo che i dati biometrici rientrano nel novero delle cosiddette categorie particolari di dati e, quindi, il relativo trattamento è di regola vietato, salvo il caso in cui risulti necessario per assolvere degli obblighi ed esercitare dei diritti specifici in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale, ipotesi che non ricorre nell'esigenza di compilazione delle buste paga.

Il Garante, confermando anche qui il proprio consolidato indirizzo, ha sottolineato che nell'ambito del rapporto di lavoro il consenso manifestato dai dipendenti non può essere considerato idoneo presupposto di liceità, alla luce dell'asimmetria tra le rispettive posizioni delle parti.

Anche l'utilizzo del software gestionale viene sottoposto a numerosi rilievi critici. Con questo sistema il datore di lavoro aveva imposto ai propri dipendenti (una quarantina suddivisi in due unità produttive), attraverso un codice a barra assegnato individualmente, di registrare le varie fasi dell'attività lavorativa, comprese le pause (con l'indicazione della specifica causale: ad esempio, riposo, attesa ricambi, eccetera).

L'Autorità ha stigmatizzato la mancanza di risposte del datore di lavoro sulla natura e la tipologia dei dati trattati, le modalità e i tempi di conservazione dei dati, che ha impedito di valutare l'effettiva necessità e proporzionalità del software rispetto alle finalità da perseguire. Non è bastata, quindi, la spiegazione fornita dalla società sul fatto che «il sistema non fa nessun controllo sulle attività svolte, ma esegue un semplice conteggio del tempo impiegato».

Carenza accentuata dal fatto che tali informazioni non sono state portate a conoscenza nemmeno dei dipendenti, ai quali è stata fornita un'informativa incompleta e inidonea a rappresentare compiutamente il trattamento effettuato.

Per questi motivi, l'informativa rilasciata ai dipendenti è stata considerata carente poiché priva di indicazioni relative alla base giuridica che consentiva il trattamento, con la conclusione che il trattamento è stato realizzato dalla società in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

---

### **In vigore il nuovo Regolamento per i Servizi cloud delle Pubbliche Amministrazioni**

Dal 1° agosto 2024 entra in vigore il nuovo Regolamento per il cloud nelle pubbliche amministrazioni.

I servizi digitali sono la modalità primaria di fornitura delle prestazioni al cittadino da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il percorso di transizione al cloud della PA garantisce affidabilità, sicurezza e sostenibilità nel tempo dei servizi pubblici.

Il processo di qualificazione consente all'Agenzia di svolgere le verifiche preventive sul livello di conformità dei servizi cloud offerti da operatori privati, dei quali si possono avvalere le PA in alternativa all'erogazione in proprio dei servizi.

La scelta dei servizi cloud qualificati da Agenzia per Cybersecurity Nazionale (ACN) avviene in base alla classificazione dei dati e dei servizi. Grazie alla classificazione, viene stabilito l'impatto dei servizi e dei dati trattati da una PA in relazione al loro livello di criticità.

Le PA possono consultare il catalogo ACN per individuare i servizi e il livello di qualificazione concesso, per verificare in via preventiva se sono conformi al livello di classificazione necessario per gestire i propri dati o servizi.

Il Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA di ACN chiarisce:

- le modalità per la classificazione, per la migrazione e per la qualificazione dei servizi cloud, di cui la PA può approvvigionarsi ricorrendo al libero mercato;
- le misure e i requisiti per il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA;
- le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la PA.

Il Regolamento, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 e applicabile dal 1° agosto 2024, aggiorna i livelli minimi e le caratteristiche al mutato scenario di rischio e i termini legati al procedimento di rilascio delle qualifiche. Il Regolamento norma anche l'utilizzo delle infrastrutture di housing e i servizi di prossimità (cosiddetti edge), sempre più diffusi in ragione dell'esigenza di ridurre i tempi di latenza per gli utenti finali.

Una delle principali novità riguarda inoltre la differenziazione tra:

- la qualifica dei servizi cloud erogati da fornitori privati, che prevede una verifica di conformità ex-ante a cui fa seguito la pubblicazione della relativa scheda sul catalogo ACN,
- l'adeguamento delle infrastrutture (a prescindere dalla natura del soggetto responsabile) e dei servizi erogati da operatori pubblici, basata sulla dichiarazione di conformità inviata ad ACN rispetto ai requisiti previsti.

In entrambi i casi, è prevista una fase di monitoraggio ex-post nel periodo di validità della qualifica e dell'adeguamento (36 mesi), grazie alla quale ACN può verificare il mantenimento dei requisiti necessari al trattamento dei dati e dei servizi in linea con il livello di classificazione.

(Fonte: Agenzia per Cybersecurity Nazionale)

## Invarianza dei requisiti di accesso al pensionamento per il biennio 2025-2026

Alcuni colleghi che cesseranno dal servizio nei prossimi mesi ci chiedono chiarimenti in merito all'adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della C.d. speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2024.

Al riguardo si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, ha emanato, in data 18 luglio 2023, il Decreto, con il quale, tra l'altro, è stabilito che, a decorrere dal 10 gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

Peraltro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con la [circolare n. 46 del 13 marzo 2024](#), al paragrafo 3.2 "Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo " ha confermato, richiamando il citato Decreto, che i requisiti pensionistici, per il biennio 2025/2026, non sono ulteriormente incrementati.

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio Con circolare Pos. N43 prot 0014258 del 5 luglio 2024 la Direzione Centrale Per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato direttive e chiarimenti procedurali in relazione al procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, disciplinato dal DPR 29/10/2001 n. 461 e s.m.i. e, in particolare, per quel che concerne gli adempimenti istruttori volti alla corretta predisposizione del provvedimento finale, più dettagliatamente disciplinati dalla circolare n. 333-H/N43 del 25 marzo 2002, emanata in attuazione dell'art. 5, comma 2, del citato DPR.

La circolare ribadisce che il personale della Polizia di Stato che ha subito una menomazione dell'integrità fisica per fatti di servizio, può presentare domanda per il riconoscimento della dipendenza all'ufficio di appartenenza, il quale provvederà poi ad inoltrare alla scrivente Direzione Centrale – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza - tutta la documentazione amministrativa e sanitaria, comprensiva del verbale redatto dalla competente CMO.

Ciò premesso, dopo aver richiamato le precedenti circolari in materia, la circolare impartisce agli uffici direttive finalizzate a uniformare le modalità di trattazione delle istanze, allo scopo di evitare richieste di accesso agli atti o di riesami del parere eventualmente negativo reso dal CVCS, nell'ambito delle quali l'interessato lamenti l'incompletezza o inesattezza dei rapporti informativi forniti dai singoli reparti sull'attività svolta.



SIULP OK CAF

### TI ACCOMPAGNIAMO ALLA PENSIONE

L'accesso alla pensione è un passaggio cruciale nella vita lavorativa di ogni individuo e può comportare diverse procedure e documentazioni da compilare.

Nel contesto italiano l'Inps gestisce le domande di pensione, mentre in passato questa responsabilità poteva essere affidata all'ufficio amministrativo contabile della Questura o del Reparto di appartenenza.

Il Siulp, maggior sindacato del comparto sicurezza, offre un servizio di assistenza ai propri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse.

Questo servizio è particolarmente utile poiché semplifica il processo per i lavoratori che si apprestano a passare dalla vita attiva alla pensione, evitando loro l'onere di dover interagire con vari enti e affrontare la complessità delle procedure burocratiche.

Grazie al supporto del Siulp, gli iscritti possono ricevere aiuto nella compilazione della documentazione richiesta dall'Inps, come la domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri moduli correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito. Inoltre, una volta che il collega si sarà pensionato, il Siulp può continuare a fornire assistenza offrendo una verifica sul calcolo della pensione effettuata dall'Inps.

Questo garantisce una maggiore tranquillità per i lavoratori in pensione, sapendo di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale. In sintesi, il servizio offerto dal Siulp si configura come un importante strumento di supporto per i poliziotti italiani che si avvicinano al momento della pensione, facilitando le procedure e offrendo una consulenza specializzata in materia previdenziale.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza

**Trattamento economico riservato ai candidati partecipanti alla prova scritta del concorso interno per titoli ed esami, per la copertura di 411 posti per Vice Ispettore**

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 9 luglio 2024 dalla Segreteria Nazionale:

*“Come previsto dalla specifica circolare diramata dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale successivamente alla pubblicazione del bando di concorso in oggetto, al personale che aveva prodotto istanza di partecipazione, convocato per sostenere le prove scritte della procedura selettiva in questione doveva essere riconosciuto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e parimenti – così testuale – “dovrà essere garantito il pagamento di un anticipo nei termini di legge, utilizzando a tal fine il fondo scorte”.*

*Orbene, stando a quanto ci è stato rappresentato dalla generalità delle nostre strutture territoriali praticamente quasi nessuno dei richiedenti ha visto accogliere, nemmeno parzialmente, la proposta richiesta di anticipo, essendo stato eccepito dai rispettivi Uffici amministrativo contabili il sostanziale vuoto di cassa.*

*Poiché la surrichiamata nota della DAGEP aveva espressamente evidenziato l'indisponibilità di strutture ricettive dell'Amministrazione, ognuno dei partecipanti che, data la distanza della sede di provenienza, doveva necessariamente raggiungere Roma il giorno precedente alla data dell'esame e/o pernottare una o più notti a Roma, si è trovato di fronte alla scelta se farsi integralmente carico delle spese di viaggio, vitto e alloggio, o se rinunciare a partecipare per non gravare sul bilancio familiare. Si tenga conto che le giornate della fine del mese di giugno in cui sono state programmate le prove scritte di cui siamo a discutere ricade in un periodo classificato dagli albergatori come “alta stagione”, e per l'effetto è impossibile reperire sul mercato stanze, anche modeste, a meno di 120 – 150 euro a notte.*

*In altre parole, migliaia di colleghi hanno dovuto pagare di tasca propria, tenuto conto anche delle spese di viaggio e di vitto, con somme che, in non pochi casi, importi superiori – e non di poco - ai 500 euro.*

*La preoccupazione della vasta comunità di quanti si sono esposti con i rilevanti importi cui si è fatto cenno è ora proiettata all'incertezza sulle tempistiche della liquidazione di quanto dovuto.*

*Proprio per dar voce alla corale legittima rivendicazione di cui con la presente ci siamo fatti interpreti, siamo a chiedere di poter conoscere quale sia la ragionevole prognosi con la quale l'Amministrazione immagina di poter dare un tangibile riscontro alla lamentata criticità.*

*Alla luce di quanto rappresentato, conscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per il benessere del personale, siamo a richiedere quali soluzioni l'Amministrazione intende intraprendere per liquidare le spese sostenute ed anche per evitare che la problematica possa ripetersi, attesa la costante stagione concorsuale che vi sarà per i prossimi anni in ragione dei numerosi pensionamenti.*

*Nell'attesa di un cortese riscontro, con sensi di rinnovata stima, cordialissimi saluti”.*

www.sagifin.com

il prestito è

**sf sagifin**  
finanziamenti

**STULP**

Convenzione  
**ESCLUSIVA**

Numero Verde  
**800-199-677**  
Servizio gratuito

SOGNA  
**FINANZIA**  
REALIZZA

Scrivici  
**327 05 65 645**  
Servizio gratuito

Agencia di Servizi Finanziari iscritta al Registro Imprese di Roma n° 011336 - P.IVA 0021802151 opera da un rapporto contrattuale di intermediazione con Danubio Fintech S.p.A. Intermediario di Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 135 TUB, art. 101 e con il Consorzio Interbancario Italiano per lo sviluppo della struttura del credito, per la definizione del stato rapporti contrattuali ed ogni altro attività, offrendo esclusivamente la consulenza dell'offere.

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 28/2024 del 13 Luglio 2024

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123